



Istruzione Operativa


IP6.0.15.2 Gestione macellazione speciale d'urgenza degli ungulati domestici

Redatto da	Maurilio GIORGI Direttore Dip. Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale		Data	16 AGO, 2022
Approvato da	Silvana CIRINCIONE Direttore Sanitario		Data	16 AGO, 2022


SOMMARIO

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
2	ACRONIMI E DEFINIZIONI.....	4
3	ATTIVITÀ.....	5
4	MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	14
5	DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE.....	14
6	RIFERIMENTI.....	14

La forma ed il contenuto del presente documento sono di esclusiva proprietà dell'ATS Val Padana, che ne rivendica tutti i diritti materiali e intellettuali. Pertanto se ne autorizza unicamente l'uso interno; sono vietati la riproduzione e divulgazione all'esterno dell'Agenzia, salvo specifica autorizzazione della Direzione Generale.



La forma ed il contenuto del presente documento sono di esclusiva proprietà dell'ATS Val Padana, che ne rivendica tutti i diritti materiali e intellettuali. Pertanto se ne autorizza unicamente l'uso interno; sono vietati la riproduzione e divulgazione all'esterno dell'Agenda, salvo specifica autorizzazione della Direzione Generale.





1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente istruzione operativa, scritta in accordo alla normativa vigente (vedi tabella "ELENCO NORME DI RIFERIMENTO/ARCHIVIO LEGISLAZIONE VETERINARIA"), è definire e documentare responsabilità e modalità operative con cui viene gestita l'attività di macellazione speciale d'urgenza in allevamento da parte dei Distretti Veterinari dell'ATS Val Padana.

La macellazione speciale d'urgenza degli ungulati domestici (MSU) consiste nel sottoporre a macellazione presso l'allevamento, quegli animali, per il resto sani, che abbiano subito un evento, di carattere traumatico e non siano in condizioni tali da potere essere trasportati senza sofferenza al macello, ma le cui carni siano presumibilmente adatte al consumo umano.

Per tutte le indicazioni generali relative all'attività di macellazione si veda la procedura "PP6.0.15 Ispezione e controllo ufficiale in fase di macellazione".

2 ACRONIMI E DEFINIZIONI

ATS: Agenzia di Tutela della Salute

UOS: Unità Operativa Semplice

DVSA: Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di origine animale

Veterinario ufficiale: veterinario designato dall'autorità sanitaria quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente qualificato a svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità alla normativa vigente, in base ai requisiti stabiliti dal Reg. UE 2017/625, compresa l'assenza di conflitti d'interessi.

Certificatore: qualsiasi funzionario appartenente all'autorità competente autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali o qualsiasi altra persona fisica autorizzata o delegata dalle autorità competenti a firmare certificati ufficiali in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625

Ungulati domestici: animali domestici delle specie: bovina (comprese le specie *Bubalus* e *Bison*), suina, ovina e caprina e solipedi domestici

Macellazione: abbattimento di animali destinati all'alimentazione umana

Macellazione d'urgenza al di fuori del macello: la macellazione eseguita al di fuori di un macello di un animale, per il resto sano, che ha subito un incidente che ne ha impedito il trasporto al macello per considerazioni relative al suo benessere.

Abbattimento: qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell'animale

Stordimento: qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea.

a.m.: visita ante mortem, esame clinico dell'animale prima della macellazione

p.m.: ispezione post mortem, esame anatomopatologico su organi, visceri e tutte le altre parti della carcassa condotto allo scopo di emettere un giudizio ispettivo sull'idoneità o meno delle carni all'alimentazione umana; può essere supportata da indagini di laboratorio o altri tipi di accertamenti che, in particolari, casi sono obbligatori per legge

ICA: informazioni relative alla catena alimentare

zoonosi: malattia trasmissibile dagli animali all'uomo

BDN: Banca dati nazionale <https://www.vetinfo.it/>



LP: veterinario libero professionista

OSA: operatore settore alimentare

PNR: Piano Nazionale Residui

MSR: materiali specifici a rischio

IZSLER: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna

UGB: Unità bovine equivalenti

A.G.: Autorità Giudiziaria

SOA: Sottoprodotti di Origine Animale

3 **ATTIVITÀ**

3.1 **Generalità**

Ai fini di garantire lo svolgimento etico e corretto dell'attività, nonché di prevenire illecità da parte del personale coinvolto in dette attività, l'ATS Val Padana, in ottemperanza a quanto specificato dalla normativa vigente ha provveduto a definire le modalità operative descritte nella presente procedura, nel rispetto dei principi e misure previste nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione.

Le modalità operative sono state inoltre codificate prendendo opportune azioni volte alla riduzione / contenimento del livello di rischio.

3.2 **Valutazione dell'idoneità al trasporto degli animali**

In base al Reg. (CE) n. 1/2005 (e succ. modifiche) gli animali non debbono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili; quindi, prima di procedere al carico, l'allevatore deve fare una valutazione delle condizioni dell'animale ai fini della sua idoneità al trasporto poiché non è possibile trasportare animali in presenza di condizioni che limitano o impediscono la movimentazione degli stessi, qualora non siano in grado di spostarsi autonomamente o senza aiuto, presentino gravi ferite o prolassi, abbiano partorito durante la settimana precedente o abbiano superato il 90% del periodo di gestazione previsto.

Inoltre, non è possibile trasportare i mammiferi neonati con ombelico non ancora completamente cicatrizzato e, se il percorso supera i 100 km, i vitelli di meno di dieci giorni.

In presenza di dubbi sulla possibilità di trasportare gli animali, l'allevatore deve chiedere l'intervento di un veterinario; quest'ultimo, al termine della valutazione clinica, può consentire il trasporto dell'animale e rilasciare il modulo ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ AL TRASPORTO (allegato 1 Circolare ministeriale 08/05/2007, "Attestazione di idoneità al trasporto" verso il macello di animali affetti da malattie o lesioni lievi; si veda modulo allegato) oppure proporre l'abbattimento o la macellazione speciale d'urgenza in azienda (limitatamente agli ungulati domestici).

La valutazione dell'idoneità al trasporto degli animali, effettuata in coerenza con le "Linee guida per la valutazione del benessere al trasporto degli animali" è compito esclusivo del veterinario.

L'attestazione di idoneità al trasporto deve essere rilasciata da un veterinario ufficiale (come previsto dalla nota ministeriale 0014454 del 31/07/12) nel caso in cui, all'arrivo al macello, non sia presente un veterinario ufficiale.

In caso di mancato rispetto delle indicazioni di cui sopra si provvederà ad applicare, a seconda del caso, il D.Lgs n. 151/2007 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate" e/o l'art. 476 e seguenti del CP (falso ideologico, per il veterinario che attesta la trasportabilità di animali non idonei al trasporto).

3.3 Macellazione speciale d'urgenza fuori dal macello

Possono essere ammessi alla macellazione d'urgenza soltanto ungulati domestici, per il resto sani, che hanno subito un incidente (evento traumatico "accident"; possono essere incluse, a titolo esemplificativo, le fratture, le ferite, i traumi e le altre lesioni acute in esito di caduta o scivolamento o traumi da parto in assenza di altri sintomi sistemici) che ne impedisce il trasporto al macello per considerazioni relative al loro benessere: sono, pertanto, esclusi dalla macellazione d'urgenza al di fuori del macello gli animali ritenuti non trasportabili per cause diverse dall'evento traumatico.

In ogni caso, lo stato sanitario dell'animale non deve evidenziare sintomi riconducibili a malattie infettive o a sindromi metaboliche o neurologiche.

3.3.1 Visita ante-mortem

Se la valutazione da parte dell'allevatore propende per la macellazione in allevamento, questo, dopo aver preso accordi con un impianto di macellazione, contatta il Distretto Veterinario competente per territorio (telefonicamente o in altro modo); il Distretto Veterinario deve tenere traccia delle richieste ricevute.

Se l'attività è al di fuori dell'orario di servizio, l'allevatore inoltra la richiesta avvalendosi del servizio di pronta disponibilità attraverso il centralino aziendale dell'ATS.

Il veterinario ufficiale incaricato della visita ante mortem presso l'allevamento, deve essere informato dall'allevatore degli accordi presi con il macello inerenti i tempi e le modalità di consegna della carcassa.

Nell'ambito degli accertamenti ante-mortem, il veterinario ufficiale deve prestare la massima attenzione:

- alla corretta identificazione dell'animale;
- ad una anamnesi scrupolosa, con intervista dell'allevatore/detentore, allo scopo di raccogliere più dati e informazioni possibili, utili ad arrivare ad una diagnosi più puntuale;
- alla presenza eventuale di sintomi indicativi di agenti trasmissibili agli animali o agli esseri umani attraverso la manipolazione o il consumo delle loro carni, o alla manifestazione di un comportamento, individuale o collettivo, tale da indicarne la presenza;
- all'esclusione di evidenti stati di emaciazione e/o cachessia;
- all'esclusione di evidenti lesioni o piaghe cutanee, indici di un decubito protratto, deponendo per uno stato di sofferenza prolungato con impatto sia sul benessere che sulla sicurezza dei prodotti (tra cui un'eccessiva sporcizia);
- alla temperatura rettale, che deve rientrare nel range fisiologico (indicativamente compresa tra 37,5 e 39,5 °C), perché ipotermia o ipertermia possono essere indicative di forme setticemiche generalizzate;



- allo stato di pulizia della cute, del vello o del mantello (le cui condizioni non devono essere tali da comportare il rischio di contaminazioni in fase di macellazione);
- allo stato generale e ai sintomi clinici dell'animale nonché a qualsiasi altro eventuale segno/elemento (postura, posizione di decubito, possibili atteggiamenti antalgici ecc..) che possa contribuire a formulare una diagnosi più precisa;
- all'evidenza di prove o motivi per sospettare che gli animali possano presentare residui chimici a livelli superiori a quelli stabiliti dalla legislazione dell'Unione (eventuale somministrazione di trattamenti farmacologici e, nel caso, rispetto dei relativi tempi di sospensione, laddove previsti) o residui di sostanze vietate.

In particolare, per quest'ultimo aspetto, il veterinario ufficiale, oltre alla verifica dei registri aziendali, deve porre attenzione a tutti gli eventuali segni che possono deporre per la somministrazione di trattamenti, procedendo, se del caso, ad assumere informazioni dirette dai presenti o dal veterinario curante.

Nel caso in cui sussistano dei dubbi in merito a qualsiasi aspetto che potrebbe comunque incidere sulla sicurezza delle carni, il veterinario ufficiale ne deve fare menzione nel certificato ufficiale per la macellazione d'urgenza fuori dal macello previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/624 e di cui all'allegato IV capitolo 5 del regolamento (UE) 2020/2235 (Modello 1).

Qualora risulti comunque difficoltoso arrivare ad una diagnosi certa, si raccomanda di esprimere un sospetto di diagnosi che potrà poi essere confermata, in sede di ispezione post mortem.

Nel caso in cui la visita ante mortem dovesse portare al rilievo di condizioni non compatibili con la macellazione, il veterinario ufficiale esclude l'animale dalla macellazione, ne dispone l'abbattimento ai fini del benessere animale e il corretto smaltimento come Sottoprodotti di Origine Animale.

Il veterinario ufficiale riporta l'esito sfavorevole della visita ante-mortem sul VERBALE/SCU ISPEZIONE ANTE MORTEM SFAVOREVOLE IN CASO DI RICHIESTA DI MACELLAZIONE D'URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO (vedi fac simile allegato), di cui consegna in copia all'allevatore, e sul registro di macellazione.

Se, invece, l'esito della visita ante mortem è favorevole, il veterinario che l'ha eseguita redige il CERTIFICATO UFFICIALE PER LA MACELLAZIONE D'URGENZA FUORI DAL MACELLO (si veda il modulo allegato previsto dal Reg. UE 2019/624).

Tale certificato (di cui copia deve essere trasmessa al Distretto competente per l'allevamento), completo di ogni notizia anamnestica utile per l'espressione del giudizio di idoneità al consumo da parte del veterinario ufficiale del macello, deve accompagnare la carcassa dell'animale al macello (o è inviato in anticipo in qualsiasi formato).

L'allevatore (o suo delegato), ai fini della tracciabilità e dell'invio dei dati al macello di destinazione inerenti all'identificazione, al trasporto e alle informazioni sulla catena alimentare, compresi i trattamenti, compila il modello informatizzato (in BDN) della DICHIARAZIONE ACCOMPAGNATORIA DELLE CARCASSE DEGLI ANIMALI MACELLATI D'URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO (si veda fac simile allegato).

Qualora, in casi eccezionali, non dipendenti dalla volontà dell'operatore, non sia possibile la compilazione informatizzata, il documento viene compilato in forma cartacea, in due copie, di cui una scorta l'animale al macello di destinazione ed è consegnata al responsabile del macello (che



le mette a disposizione del veterinario ufficiale del macello stesso), mentre una è tenuta agli atti presso l'allevamento di origine.

L'allevatore deve, quindi, registrare in BDN la morte dell'animale presso l'allevamento specificando come causa "macellazione speciale d'urgenza", entro 3 giorni dall'evento.

La visita ante-mortem per la macellazione d'urgenza al di fuori del macello è attività soggetta alla tariffa forfettaria di 20 euro, come previsto dal D.lgs. 32/2021.

3.3.2 Stordimento e iugulazione

L'animale viene, quindi, sottoposto a stordimento e iugulazione in allevamento e il veterinario ufficiale valuta il livello di competenza degli operatori nell'ambito della protezione degli animali durante l'abbattimento e il possesso della certificazione d'idoneità prevista dal regolamento (CE) n. 1099/2009 da parte del personale che procede allo stordimento, supervisiona la corretta esecuzione e il rispetto delle buone prassi igieniche delle varie fasi:

- ai fini di tutelare l'incolumità degli operatori e per considerazioni di benessere animale, l'animale deve essere stordito prima di procedere alla iugulazione con una delle metodiche previste dal regolamento (CE) n. 1099/2009 (l'uso della pistola a proiettile captivo viene considerato come metodo di elezione);
- se la testa dell'animale deve essere successivamente disossata, immediatamente dopo aver effettuato lo stordimento, il foro sull'osso frontale deve essere chiuso mediante idoneo tappo al fine di evitare fuoriuscita di materiale cerebrale;
- l'animale non può essere forzato a compiere movimenti che, a causa delle condizioni fisiopatologiche, possono risultare dolorosi, non deve essere trascinato, agganciato, sospeso, sollevato o comunque movimentato in modo tale da provocare inutili sofferenze, prima di essere adeguatamente stordito;
- le operazioni devono avvenire nel più breve tempo possibile, risparmiando all'animale dolori, ansia o sofferenze evitabili e questo non deve riprendere conoscenza durante le stesse;
- devono essere prese tutte le misure idonee a ridurre al minimo le possibili contaminazioni in fase di iugulazione e, se condotta, di eviscerazione;
- il dissanguamento deve avvenire sull'animale sospeso;
- il sangue deve essere raccolto in un contenitore idoneo, chiuso e chiaramente identificato, al fine del successivo conferimento al macello, unitamente alla carcassa;
- al termine del dissanguamento, prima di caricare il capo per il trasporto al macello la ferita iugulatoria va protetta con materiale impermeabile e pulito per evitarne la possibile contaminazione.
- l'eventuale eviscerazione dell'animale è limitata alla rimozione degli stomaci e del pacchetto intestinale (che devono comunque accompagnare la carcassa al macello) in uno o più contenitori puliti, chiusi e chiaramente identificati. Può essere autorizzata solo nel caso in cui l'animale sia sospeso, nel rispetto delle buone pratiche igieniche, preservando la carcassa da qualsiasi ulteriore contaminazione derivante dalla eventuale rottura degli organi addominali e/o dalla contaminazione della linea di taglio della cavità addominale.

Nel decidere in merito all'opportunità di procedere o meno all'eviscerazione dell'animale, il veterinario ufficiale deve tenere in considerazione le condizioni climatiche e di trasporto, i tempi che



intercorrono tra l'abbattimento e l'arrivo al macello, le cause che hanno portato alla macellazione speciale d'urgenza al di fuori del macello. È comunque preferibile che nessun'altra operazione venga eseguita sull'animale oltre allo stordimento ed al dissanguamento.

È opportuno che queste operazioni siano eseguite possibilmente in spazi adeguatamente separati e non direttamente visibili da persone estranee all'attività di allevamento (ad es. in vista da strade pubbliche).

3.3.3 Designazione veterinari ufficiali

La visita ante morte fuori dal macello è svolta da un veterinario ufficiale; nel caso in cui non sia possibile, da parte dei Distretti Veterinari, far fronte alle richieste di visite ante mortem, con le risorse umane a disposizione, il DVSA può designare veterinari non inquadrati nei ruoli del SSN, che, limitatamente all'attività in questione, assumono il ruolo di "veterinario ufficiale".

La designazione avviene su proposta del Direttore del Distretto Veterinario.

Prima della designazione il veterinario, al fine di acquisire una adeguata formazione, deve partecipare ad una attività formativa predisposta all'uopo dal DVSA, in modalità diretta o attraverso materiale pubblicato sul sito istituzionale; deve, inoltre, essere affiancato, a cura del Distretto di riferimento, nello svolgimento di interventi sufficienti a testarne la formazione.

Il DVSA provvede a:

- formalizzare la designazione per iscritto, specificando i compiti attribuiti;
- adottare misure, d'intesa con i distretti di riferimento, acquisire le dichiarazioni e le informazioni atte a prevenire qualsiasi conflitto di interessi in rapporto ai compiti assegnati;
- informare i veterinari designati dell'esistenza di questa istruzione operativa, pubblicata sul sito istituzionale, in cui sono contenute tutte le indicazioni relative alla visita ante mortem;
- inserire i nomi dei professionisti di cui sopra, in un apposito elenco, pubblicato nel sito web istituzionale di ATS Val Padana.

Il veterinario LP che effettua la visita ante mortem per la macellazione speciale d'urgenza fuori dal macello deve svolgere l'attività nel rispetto delle leggi e delle disposizioni regionali.

3.3.4 Trasporto della carcassa e dei visceri al macello

Il trasporto della carcassa al macello deve avvenire nel minor tempo possibile: nel caso si ipotizzi che possa superare le due ore, il mezzo con cui viene effettuato, deve essere refrigerato, fatto salvo che la temperatura esterna renda superflua la refrigerazione attiva.

L'automezzo deve essere pulito, preventivamente lavato e sanificato.

Nel rispetto dei principi di biosicurezza e dei tempi di percorrenza stabiliti dal regolamento, è possibile caricare sullo stesso automezzo carcasse provenienti anche da allevamenti diversi; in ogni caso dovrà essere assicurata la corrispondenza tra carcassa e relativo sangue e visceri e il rigoroso rispetto dei tempi massimi di conferimento al macello del primo animale.

Il trasporto deve avvenire in condizioni igieniche tali da prevenire, per quanto possibile, la contaminazione delle carni:

- non possono essere trasportati nello stesso vano di carico contemporaneamente animali vivi, anche se opportunamente separati;
- il piano di carico deve essere adeguatamente pulito;



- devono essere adottati opportuni accorgimenti in modo da prevenire o limitare, per quanto possibile la contaminazione delle rime di taglio in corrispondenza del punto di iugulazione e, laddove condotta, di eviscerazione;
- i visceri e il sangue vanno trasportati in contenitori chiusi unitamente alla carcassa;
- nel caso di trasporto di più carcasse, sullo stesso mezzo, dovrà essere assicurata la corrispondenza tra ogni carcassa ed i relativi sangue e visceri.

3.3.5 Controlli al macello

Il Distretto Veterinario competente per territorio, nel momento in cui riceve, dal responsabile del macello, la richiesta dell'intervento di un veterinario ufficiale per eseguire l'ispezione post mortem per MSU, si attiva per fornire la prestazione richiesta.

Se l'attività viene richiesta al di fuori dell'orario di servizio, l'operatore deve attivare il servizio di pronta disponibilità, attraverso il centralino aziendale dell'ATS.

L'ispezione post-mortem sull'animale giunto al macello deve essere condotta quanto prima, secondo quanto previsto dal Reg. di esecuzione UE 2019/627.

In generale, date le condizioni di imprevedibilità, sia in relazione ai tempi che al numero di MSU che possono essere eseguite presso un macello, le carcasse e gli organi sono sottoposti ad ispezione post mortem nello stesso giorno di macellazione.

Ai fini della valutazione sulla presenza continuativa o meno del veterinario ufficiale per operazioni diverse da ante morte e post mortem, i capi MSU non vengono considerati per il calcolo dei 20 UGB/settimana, in quanto, per loro natura, non è possibile inserirli in programmazione né è prevedibile la loro consistenza.

All'arrivo, il responsabile del macello controlla la presenza e la completezza del documento di accompagnamento delle carcasse MSU, la presenza dell'eventuale passaporto dell'animale e verifica il tempo trascorso dal momento della macellazione all'arrivo dell'animale al macello. †

Il responsabile del macello di destinazione deve registrare entro 7 giorni in BDN le informazioni inerenti al capo sottoposto a MSU, inserendo tutte le informazioni richieste, compresa la destinazione delle carni in base all'esito dell'ispezione post mortem.

Il sistema informativo riporterà automaticamente la causale: "Completamento operazioni per MSU fuori dal macello"; tale registrazione automatica sarà effettuata anche nei casi di compilazione non informatizzata del documento di MSU da parte dell'allevatore (purché quest'ultimo abbia registrato in BDN la morte dell'animale in stabilimento con la causale "macellazione speciale d'urgenza" (come indicato nel § 3.3.1 *Visita ante-mortem*).

Nei casi in cui la morte per MSU non sia ancora stata registrata dall'allevatore, il responsabile del macello registrerà manualmente in BDN la causale "Completamento operazioni per MSU fuori dal macello".

Il veterinario ufficiale che esegue l'ispezione post mortem verifica:

- la presenza e corretta compilazione della documentazione di accompagnamento compresi il documento di MSU e il certificato ufficiale per la macellazione d'urgenza fuori dal macello rilasciato dal veterinario ufficiale che ha effettuato l'ispezione ante mortem e qualsiasi altra informazione pertinente fornita dall'allevatore;



- coerenza dei tempi di trasporto indicati con l'effettiva distanza coperta dal mezzo nel tragitto dall'allevamento al macello;
- corretta chiusura del foro causato dalla pistola a proiettile captivo qualora si preveda di procedere allo spolpo della testa ai fini del consumo umano;
- corrette modalità di trasporto del sangue e dei visceri, nel caso in cui si sia proceduto all'eviscerazione del capo in azienda. In particolare verifica l'ora di macellazione, anche al fine di indirizzare i successivi controlli; in caso di trasporto non refrigerato che superi le due ore, a meno che non vi siano condizioni di temperatura ambientale esterna tali da non richiedere la refrigerazione, la carcassa e le frattaglie, compreso il sangue, devono essere smaltiti come sottoprodotto di origine animale.
- che la carcassa e gli eventuali visceri, non appena giunti al macello, siano stati identificati dal responsabile dello stabilimento, mediante un idoneo identificativo che distingua chiaramente le carcasse MSU.

In caso di irregolarità formali nella documentazione di scorta il veterinario ufficiale del macello ne richiede la regolarizzazione; nel frattempo, viene comunque autorizzato il completamento delle operazioni di macellazione e viene disposto l'isolamento della carcassa e delle relative frattaglie. Nel caso in cui la non conformità non venga risolta entro le 24 ore successive, le carni e le frattaglie vengono dichiarate non idonee al consumo umano e smaltite come SOA.

Il veterinario ufficiale deve anche accertare che il responsabile del macello abbia annotato la data, l'ora di arrivo e di inizio delle operazioni di ogni carcassa sottoposta a MSU; nel caso in cui il veterinario ufficiale sia presente allo scarico della carcassa, verifica la correttezza della registrazione dell'ora di arrivo in macello, apponendo firma o sigla, a conferma dell'avvenuto controllo.

Il veterinario ufficiale presso il macello, in base a quanto rilevato all'arrivo nell'impianto di macellazione e ai rilievi in post mortem, verifica eventuali difformità delle cause certificate che hanno comportato la macellazione d'urgenza dell'animale e ne informa l'ATS competente per l'allevamento di origine dell'animale.

Il veterinario ufficiale esegue l'ispezione post mortem facendo particolare attenzione a quelle lesioni o sintomi che:

- consentono di confermare la diagnosi del veterinario che ha eseguito la visita ante mortem in allevamento;
- possono deporre per scadenti condizioni di benessere animale prima della macellazione;
- indicano malattie che possono rendere le carni inidonee al consumo umano;
- possono essere riferibili alla somministrazione di trattamenti farmacologici e/o presenza di contaminanti a livelli superiori da quelli stabiliti dalle norme.

Tutti gli altri adempimenti previsti dall'ispezione post mortem, sono svolti secondo quanto previsto dalla procedura PP6.0.15 Ispezione e controllo ufficiale in fase di macellazione".

3.3.6 Campionamento sistematico

Nell'ambito della visita post-mortem, le carcasse di tutti capi macellati d'urgenza fuori del macello devono essere sottoposte ad esami analitici al fine di valutare la presenza di eventuali contaminazioni microbiche nelle masse muscolari profonde rappresentate da batteri anaerobi



solfito riduttori e di *E. coli* (con metodi di riferimento o equivalenti) e *Salmonella spp.*, mentre la ricerca di residui di sostanze ad attività farmacologica, da effettuarsi elettivamente sui muscoli del collo, è indicata per la non prevedibilità dell'evento che ha condotto a disporre la macellazione d'urgenza e che può aver comportato l'impossibilità di rispettare i tempi di attesa previsti.

Per quanto riguarda il campionamento per esame batteriologico, il veterinario ufficiale procede al prelievo conoscitivo sistematico (vedi modulo MP6.0.15.3 PRELIEVO CONOSCITIVO A SEGUITO DI MSU), in singola aliquota, di muscolo secondo la metodica descritta nell'allegato B alla Circolare MdS 13895-05/04/2022-DGISAN-MDS-P.

Per quanto riguarda la ricerca di sostanze ad attività antimicrobica, poiché il test microbiologico per il rilievo delle sostanze inibenti (inibizione del *Bacillus subtilis*), non avendo dimostrato adeguata sensibilità per il pieno rispetto degli MLR per le diverse classi di antibiotici, non deve più essere utilizzato.

Il veterinario ufficiale dovrà eseguire, in percentuale non inferiore al 10 % degli animali macellati d'urgenza presso ogni stabilimento di macellazione (almeno un campione ogni 10 MSU per ogni stabilimento), scelto in maniera randomizzata, un campione conoscitivo in unica aliquota, da analizzare con metodica ad alta sensibilità.

La percentuale potrà essere rimodulata tenendo conto dei risultati ottenuti.

Il costo forfettario degli esami è di 50 euro (indipendentemente dal fatto che venga anche richiesto l'esame per la ricerca chimica multiresiduale) ed è carico dell'OSA, così come previsto dal D.L.gs 32/2021.

In ogni caso, il veterinario ufficiale, in relazione agli esiti della visita ante e/o post mortem, può sempre richiedere la ricerca di qualsiasi sostanza ad attività farmacologica, compresi i cortisonici e/o gli antinfiammatori (in caso di esito sfavorevole di queste analisi, il costo è a carico dell'operatore).

Nei casi in cui l'ispezione post mortem sia sfavorevole (cioè deponga per lesioni tali da comportare la distruzione della carcassa), non deve essere eseguito alcun campionamento; è fatta salva, comunque, la possibilità per il veterinario ufficiale, di effettuare, su tali carcasse, un campionamento nella tipologia "sospetto a seguito di MSU", in presenza di dati anamnestici o lesioni che possano far pensare all'esecuzione di trattamenti farmacologici sull'animale.

La valutazione degli esiti deve avvenire secondo le indicazioni contenute nel DDGS n. 7983/2012 e successive integrazioni.

In particolare, per la valutazione dei risultati dell'esame batteriologico, condotto sulla porzione profonda dei muscoli scheletrici, si terrà conto che, in condizioni fisiologiche, tale zona risulta sterile.

Nel caso in cui l'esame per la ricerca di sostanze farmacologicamente attive dia esito "non negativo", le carni dell'animale non possono essere immesse al libero consumo e deve essere eseguito, nell'ambito del PNR, tipologia "sospetto a seguito di MSU", un campione ufficiale di muscolo per la ricerca di antibatterici procedendo al sequestro della carcassa.

In caso di riscontro di non conformità devono essere condotti gli accertamenti e presi i provvedimenti previsti dal PNR; della documentazione inerente il campionamento "sospetto a seguito di MSU" e delle eventuali azioni conseguenti deve essere data comunicazione e inviata copia al referente PNR dipartimentale; le spese di questo tipo di campionamento sono a carico dell'OSA.



I capi macellati d'urgenza, qualora previsto, devono essere sottoposti a test BSE in base alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

In attesa degli esiti analitici:

- la carcassa dell'animale e i relativi visceri devono essere identificati in modo incontrovertibile, mediante apposizione di un cartello identificativo non rigenerabile e/o fascette plastiche numerate irrimovibili con numerazione univoca o altro metodo ritenuto idoneo allo scopo, e posti in isolamento con divieto di movimentazione e sezionamento delle mezzene, in attesa di ricevere i risultati analitici e concludere la visita post mortem;
- qualora parti dell'animale macellato d'urgenza non possano essere mantenute in isolamento come sopra, le stesse devono essere smaltite come SOA.

3.3.7 Giudizio finale

Il giudizio all'idoneità al consumo umano o meno della carcassa viene emesso dal Veterinario Ufficiale sulla base di una valutazione complessiva risultante da:

- diagnosi effettuata in corso di visita ante-mortem, riportata sui documenti di accompagnamento, tenendo in particolare considerazione eventuali evidenze documentali relative alla somministrazione di sostanze farmacologicamente attive;
- evidenze raccolte nell'ambito della visita post-mortem;
- esiti delle indagini di laboratorio.

L'esito sfavorevole delle analisi microbiologiche e/o chimiche costituisce sempre motivo di giudizio di non idoneità delle carni per il consumo umano; in caso di esito sfavorevole dell'ispezione post mortem, il veterinario ufficiale comunica i risultati al Servizio veterinario competente sull'allevamento di origine e dispone lo smaltimento di carcassa e visceri come SOA.

Per le carni e le frattaglie ottenute da animali sottoposti a MSU e giudicate idonee al consumo umano viene disposto lo sblocco e si procede alla bollatura sanitaria; esse possono essere commercializzate in tutti gli ambiti previsti per le carni ottenute con la macellazione ordinaria.

Poiché, data la particolare natura della MSU, più veterinari ufficiali si possono susseguire nella valutazione di uno stesso animale in tempi diversi, nel registro di macellazione deve essere data evidenza degli esiti delle varie fasi di controllo (ante-mortem, post mortem e giudizio ispettivo) con le date in cui sono avvenute e le rispettive responsabilità.

4.4 Rendicontazione dell'attività

L'attività è sottoposta a monitoraggio trimestrale secondo quanto previsto da PP6.0.14 Monitoraggio, Verifiche e Rendicontazione.

4.5 Registrazione e archiviazione

La registrazione e l'archiviazione della documentazione correlata avviene secondo quanto previsto dalla procedura "PP6.0.15 Ispezione e controllo ufficiale in fase di macellazione".



4 MONITORAGGIO E CONTROLLO

Al fine di assicurare una corretta erogazione del servizio l'ATS della Val Padana ha deciso di definire il servizio (finalità), le sue caratteristiche (indicatori di prestazione) e le relative modalità di misurazione.

Tali caratteristiche vengono definite e tenute sotto controllo come da "Piano Controllo Processo", riportato nel documento Sintesi Indicatori Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale.

5 DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE

- MP6.0.15.3 Prelievo conoscitivo a seguito di MSU;
- MP6.0.15.4 Certificato ufficiale in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello previsto da Reg. UE 2019/624 (modello 1);
- MP6.0.15.8 Attestazione di idoneità al trasporto verso il macello di animali affetti da malattie o lesioni lievi;
- FS04-PP6.0.15 Fac simile Documento di Macellazione d'Urgenza (MSU) al di fuori del macello, allegato 3 alla Circolare MdS 13895-05/04/2022-DGISAN-MDS-P del 20/01/2022;
- FS05-PP6.0.15 Fac simile di Verbale/SCU ispezione ante mortem sfavorevole in caso di richiesta di macellazione d'urgenza al di fuori del macello (modello 2).

6 RIFERIMENTI

- TABELLA ELENCO NORME DI RIFERIMENTO / ARCHIVIO LEGISLAZIONE VETERINARIA;
- PP6.0.15 Ispezione e controllo ufficiale in fase di macellazione;
- PP6.0.17 Controllo ufficiale tramite campionamento;
- PP6.0.14 Monitoraggio, Verifiche e Rendicontazione;
- PP6.0.16 Attuazione del Piano Nazionale Residui;
- Linee guida per la valutazione del benessere al trasporto degli animali.